

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7 DEL 04/08/2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2026 E SUCCESSIVI. DETERMINAZIONI.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 del DPR n. 465/1997 Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che all'art. 15 prevede: *"1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto."*;

Visto il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 in data 16-05-2001;

Visto l'art. 42 (Retribuzione di risultato) di detto contratto che prevede:

"1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.

2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati."

Visto l'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che enucleando le specifiche competenze riposte in capo al Segretario in particolare al comma 2° prevede: *"il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti"* - ed al comma 4°: *"il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:*

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;*
- c) roga tutti i contratti nel quale l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;*
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;*
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4. [...]*

Vista la deliberazione n. 267 del 16/12/2003 del Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali che approva l'ipotesi di contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - accordo n. 2 del 9.12.2003 – e l'accordo integrativo del 22.12.2003;

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 27 del 30-11-2022 con la quale si approvava la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Convenzione per lo svolgimento coordinato del Servizio di Segreteria Provinciale e Comunale”* e con la quale si stabiliva: *“[...] 2. Di costituire una convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria comunale e provinciale tra la Città di Vercelli e la Provincia di Vercelli, con decorrenza dalla stipula e fino al 30 giugno 2026, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario Comunale/Provinciale; 3. Di stabilire che l'Ente Capofila della convenzione di segreteria è la Provincia di Vercelli, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2020; 4. Di approvare lo schema di convenzione disciplinante le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti, la durata, i reciproci obblighi e garanzie, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante; 5. Di stabilire che il servizio di segreteria comunale/provinciale, continuerà ad avvalersi dell'opera del Segretario Generale, già titolare della segreteria del Comune di Vercelli [...]”*;

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 17 del 29-04-2026 con la quale si approvava la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Rinnovo convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria tra il Comune di Vercelli e la Provincia di Vercelli (Periodo 2026 – 2030).”* e con la quale si stabiliva: *“1. Di approvare il rinnovo della convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria tra la Città di Vercelli e la Provincia di Vercelli, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario Generale, con decorrenza dal 1° luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2030, subordinatamente all'assegnazione da parte del Ministero dell'Interno; 2. Di stabilire che l'Ente Capofila della convenzione di segreteria è la Provincia di Vercelli, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2020; 3. Di approvare lo schema di convenzione disciplinante le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari tra gli Enti (66,67% Comune, 33,33% Provincia), la durata, i reciproci obblighi e garanzie, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale; 4. Di stabilire che, trattandosi di rinnovo, il servizio in convenzione continuerà ad avvalersi dell'opera del Segretario Generale attualmente in servizio [...]”*

Vista la convenzione tra il Comune di Vercelli e la Provincia di Vercelli per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria, stipulata in data 28.12.2022, con scadenza al 30 giugno 2026;

Vista la convenzione tra il Comune di Vercelli e la Provincia di Vercelli per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria, stipulata in data 29.05.2026, avente decorrenza dal 1° luglio 2026 fino al 31 dicembre 2030;

Richiamata la Convenzione sopra citata, tra il Comune di Vercelli e la Provincia di Vercelli

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale ed in particolar modo:

- l'art. 6 "Orario di lavoro", comma 2: *"Di norma, il Segretario svolgerà le sue funzioni secondo le seguenti modalità: 66,67% presso il Comune di Vercelli; 33,33% presso la Provincia di Vercelli"*;
- l'art. 7 "Trattamento economico e rimborso spese", comma 3: *"Le spese derivanti dal pagamento del trattamento economico all'addetto al servizio in parola sono ripartite nella misura del 66,67% a carico del Comune di Vercelli e nella misura del 33,33% a carico della Provincia di Vercelli. Le spese sostenute per l'aggiornamento professionale del Segretario verranno ripartite in parti uguali fra gli Enti aderenti."*;
- l'art. 7 "Trattamento economico e rimborso spese", comma 6: *"La retribuzione di risultato è determinata ed è corrisposta da ogni Ente convenzionato secondo le funzioni, le attività e la metodologia dell'Ente interessato. È in facoltà delle parti stabilire che vi provveda, interamente, la Provincia cui andrà rimborsata la quota di spettanza del Comune."*;
- l'art. 7 "Trattamento economico e rimborso spese", comma 7: *"Qualora la Provincia provveda a corrispondere interamente l'indennità di risultato, la valutazione dei risultati del Segretario Generale in entrambi gli Enti e comunicata all'Ente capo convenzione, che liquiderà il compenso in un importo non superiore alla percentuale massima prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali contratti decentrati di categoria, ripartendolo tra gli enti nella misura indicata al comma 3 del presente articolo."*;

Visto l'art. 56 "Struttura della retribuzione" del CCNL 2019-2021 del 16.07.2024 il quale stabilisce che la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali di compone di diverse voci tra cui quella di *"...retribuzione di risultato, ove spettante..."*

Visto l'art. 61 del CCNL 2019-2021 del 16.07.2024, ed in particolare gli articolo 1, 2 e 2-bis che così recitano: *"1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite. [...]. 2. Gli enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell'anno in cui è riferita la valutazione ai sensi del comma 1. 2-bis Gli enti possono elevare fino al 15% il limite percentuale di cui al comma 2, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, nei casi di seguito indicati, limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni: a) segretari con dirigenza; [...]"*;

Visto l'art. 39 del CCNL 2022-2024 del 23.02.2026, ed in particolare gli artt. 1, 2, 2-bis e 2-ter che così recitano: *"1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite. [...]. 2. Gli enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell'anno in cui è riferita la valutazione ai sensi del comma 1. 2-bis. La soglia massima di cui al comma 2 è elevata al 15%, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, nei casi di seguito indicati, limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni: a) segretari di enti con dirigenza; diversi da quelli di cui all'art. 38, comma 3[...]. 2-ter. La soglia massima di cui al comma 2 è elevata al 20%, fermo restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, per i casi di seguito indicati limitatamente al periodo di*

svolgimento delle relative funzioni: a) segretari di enti con dirigenza di cui all'art. 38, commi 3 e 3-bis [...]”;

Richiamato l'art. 38, comma 3 del CCNL 2022-2024 sopra citato che recita: “3. *Nei comuni capoluogo e nelle province...[...]*”;

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 3 del 22.07.2025 avente ad oggetto “*Riconoscimento della retribuzione di risultato al Segretario Generale – Anno 2025. Determinazioni.*”;

Considerato che la dotazione organica dell'Ente rileva la presenza di n. 3 dirigenti;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 6 del 31.07.2026, si è proceduto ad attribuire al Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della lettura combinata degli artt. 39, comma 2-ter e 38, comma 3, sussistono i presupposti per poter elevare la retribuzione di risultato del Segretario Generale fino al limite del 20% del monte salari erogato nell'anno in cui è riferita la valutazione della performance;

Visti gli art. 97 e 98 del T.U.E.L.;

Visto il CCNL 2019-2021 del 16.07.2024;

DECRETA

per le ragioni di cui in premessa:

- 1 di confermare l'attribuzione, per l'anno 2026, al Segretario Generale della retribuzione di risultato prevista dall'art. 61, comma 2-bis del CCNL 16.07.2024 nella misura del 15% del monte salari dell'anno 2026 per il periodo dal 01.01.2026 al 23.02.2026;
- 2 di attribuire, per l'anno 2026, al Segretario Generale la retribuzione di risultato prevista dall'art. 39, comma 2-ter del CCNL 23.02.2026 nella misura del 20% del monte salari dell'anno 2026 per il periodo dal 24.02.2026 al 31.12.2026;
- 3 di attribuire, con decorrenza dall'anno 2027, al Segretario Generale la retribuzione di risultato prevista dall'art. 39, comma 2-ter del CCNL 23.02.2026 nella misura del 20% del monte salari dell'anno di riferimento;
- 4 di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale, e contestualmente di trasmetterlo all'Area Personale e Organizzazione per gli adempimenti conseguenti inerenti alla liquidazione dell'importo dovuto.

**IL PRESIDENTE
GILARDINO DAVIDE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)